

Usi civici agrari e pescherecci a Comacchio?

In riferimento alle questioni storico-giuridiche fondamentali di Comacchio nel medioevo, ci rivolgiamo agli Usi Civici. Premettiamo, innanzitutto, che, se li riteniamo sorti nel periodo in cui il Comune medioevale si ergeva a difensore della classe cittadina contro gli abusi feudali — si ebbe una rivendicazione, da parte dei Comuni, dei diritti delle Comunità, le quali furono assorbite nei Comuni — costituirebbero il raro caso in cui l'eventuale antica consorterìa degli utenti riuscì a mantenersi autonoma rispetto al nascente Comune (1).

Il caso dell'autonomia a Comacchio non s'è verificato e viene precluso l'esame di un possibile uso civico avanti il Comune medioevale, in quanto non possediamo fonti documentarie ed indizi al proposito.

Ne siano prova i diplomi imperiali, di Federico I (17 maggio 1177) e di Federico II (5 gennaio 1231), pur prescindendo, al momento, dalla preliminare questione critica sulla loro discussa autenticità.

E' opportuno, prima di scendere all'esame dei due diplomi, conoscere l'ambito dell'imperiale mundeburdio su Comacchio che di gran lunga sorpassa i beni di pesca per configurarsi pure in beni terrieri. Infatti, Federico I cita: « tam piscarias, quam salinas, et silvas... tam aquas fluentes, quam stagna, et tam silvas, quam valles, et tam insulas, quam stadia, et tam piscationes, quam venationes, et aucupationes, sicque capellationes, et tam silvas, quam nucleas... », mentre Federico II, ancor più distintamente riferisce: « ... villas, sylvas, portus, aquas, prata, possessiones, et omnia alia tenimenta et jura... ».

In nessun modo si distingue, in tali atti, che i « nostri piscatores Comaclenses » si differenzino dai « Cives Civitatis Nostrae Chomacle Fideles nostri », e soprattutto dalla « Civitatem ipsam tamquam speciale Demanium Imperii ». Qui non si tratta di soggetti distinti e contrapposti in funzioni diverse.

Del resto è da ricordare che l'universitas civium, in questo torno di tempo, non è entità a sé stante, una persona morale, rispetto alla pluralistica individualità dei singoli cittadini (2).

Solo se la storia ci avesse tramandato una simile titolarità chiara, dovremmo riconoscerla, diversamente altri istituti giuridici, come la consuetudine, la concessione, sono atti a fornire adeguata interpretazione ai successivi testi, come ai due primi, ora analizzati. Fuori dal loro momento storico, è assurda la nascita degli Usi Civici, che, se non creati o differenziatisi nella costituzione patrimoniale del Comune Comacchiese, non potevano sorgere nel Rinascimento o in seguito.

Del resto, a determinare interventi interni di tale sorta, come sono gli Usi Civici, non pensavano Federico I e II; l'Impero, infatti, con il *mundeburdio* su Comacchio, non acquisiva poteri diretti amministrativi e patrimoniali; gli *jura rerum regalium*, il *demanium*, non significarono altro che alta giurisdizione su limitate materie fiscali, giuridiche, protettive, militari.

Preme, però, soprattutto, osservare che permangono validissimi dubbi circa l'autenticità dei due Diplomi. Innanzitutto, non per il fatto solo che il primo si trovi presso il Lünig, il Böhmer, e citato dal Kehr, ed il secondo presso l'Huillard-Bréholles (*Historia diplomatica Friderici secundi*, Paris, 1854, t. IV, par. I, p. 294), con riferimento nel Kehr, sortiscono valore critico; non molto diversamente se le pubblicazioni dei *Momumenta Germaniae Historica* giungessero a raccogliarli. Gli esami dello stesso Kehr, che è il più recente ed agguerrito, molte volte, non sono diretti, ma semplicemente inseriti da autori di valore.

E' il riesame diretto, pur facendo massimo omaggio all'autorità del Muratori, che ci costringe a dubitare fortemente di essi(3).

Circa il primo Diploma, riconosciamo che è del tutto inconcepibile la chiusa presso il Ferro(4): « Ego Philippus Cancellarius Italiae recognovi. Ego Protonotarius hanc paginam scribere iussi », mentre, universalmente, nei diplomi di Federico I, Goffredo è cancelliere in vece di Filippo, al quale ultimo sempre si aggiunge la qualifica di arcicancelliere e arcivescovo di Colonia. Mai si trova, poi, la sottoscrizione del protonotario. Potrebbe essere sufficiente a respingere tali difficoltà il fatto che Pellegrino Prisciano abbia, nel 1501, una versione, accettabile in tali punti, tratta da originale dell'Archivio Ducale di Ferrara, soprattutto quando s'avverta che il Ferro sta alla base degli accennati errori nella copia prodotta dal Lünig(5) e forse nelle altre citate raccolte, che non abbiamo sotto mano. Il Lünig la trae, infatti, tramite il Ferro da altro originale, trascritto nel 1595, dall'Archivio Comunale di Comacchio.

Ma se le segnate pecche del Ferro ed altre provano l'inattendibilità di tale fonte, la patente incompletezza della fonte Estense (mancano i testi ed i petitori) non conferiscono a quest'ultima migliore giudizio rispetto alla prima. La nostra critica, così, oltrepassa quella del Fontanini avverso il Muratori.

Per il secondo Diploma, occorre essere ancor più decisi in senso sfavorevole. Come nel caso precedente, non ci è data possibilità di dare preferenza ad alcuna delle due fonti pervenuteci. Scorrette sono, benché in forma diversa, le sottoscrizioni finali, sia presso il Ferro(6) che presso la « copia antica in pergamena » dell'Archivio Estense di Modena. E ciò in misura rilevante. Riferendosi, forse, ad un archetipo comune, inoltre, ambe le copie concordano nell'impossibile data del 1231. L'alternarsi, infine, di testimoni con nome espresso ad altri, senza, con pari rispondenza nella duplice copia, ci spinge a non riconoscerli errori dei copisti ultimi. E' vero che si conoscono sottoscrizioni, in copie di atti di Federico II, senza espresso nome dei testimoni e sono passabili pecche di trascrittori; ma, nel caso nostro, è il dover ammettere tali ammanchi, presumibilmente

nell'originale, che ci fa muovere difficoltà. Sinteticamente, la fonte Comacchiese e Modenese pur distinte come provenienza, convenendo in comuni errori, ci indicano l'inquinata, cioè spuria, fonte originale.

Pur qui, la nostra analisi, diversamente è stata impostata dai termini della polemica Fontanini-Muratori. Mentre gran parte delle controbattute del Muratori vengono accettate.

Il precluso esame degli originali, da ritenersi dispersi a tutt'oggi, ci orienta necessariamente alle conclusioni accennate, piuttosto dubitative dell'autenticità.

Non è precluso, inoltre, il riesame dei diplomi in base ad una preconstituita opinione di eruditi, inesistente. Per quello di Federico II il Lünig ha riprodotto il Ferro, che proprio non costituisce autorità in senso di autenticità, per quanto si riporti ad un tipo originario (vero o falso che sia), mentre l'Huillard-Bréholles riprende il Lünig un po' corretto sul Muratori. Perciò l'autorità è una sola, cioè quella del Muratori. Così è espressamente detto da tali compilatori.

Per quello di Federico I vale lo stesso argomentare.

Inoltre, nei nostri due diplomi, il Muratori non ha inteso esaminare comparativamente le due recensioni, la Comacchiese e l'Estense. E da parte nostra si è andati oltre il Fontanini, per quanto il Muratori stesso non abbia saputo rigettare le migliori critiche mossegli dallo stesso. Quando si asserisce che nel primo diploma, recensione Estense, mancano i testi ed i petitori e quando per il secondo diploma si passa in rassegna un'identità di errori nelle due recensioni, da fare supporre erroneo e spurio l'originale, si tratta assai più che di sviste grafiche omissive di una stanghetta nel MCCXXXI per MCCXXXII.

Del resto tali date erano poste in lettere e non in numeri (7).

Passando all'ultima fonte superstite al proposito dei nostri diplomi, citeremo l'Archivio Vaticano, che conserva copia del « Libro dei privilegi della Comunità di Comacchio » (8) riferentesi indirettamente al 1495, alla stregua della recensione Ferro, attesa l'origine Comacchiese della stessa.

Per il primo diploma, la copia dall'originale Comacchiese (9) che sta alla base pure del Ferro (10) ridotto e meno accurato, si riporta al 1538 (notaio Canano).

Del primo diploma esiste altro esemplare, a f. 50 rv dello stesso codice Vaticano, riprodotte la recensione Prisciano 1501, ma che fu inserito solo nel 1548 (notaio Luciani). E' singolare che la recensione del f. 2 rv sia stata dal Canano e dal Ferro preferita alla pur preesistente del Prisciano. Non è azzardato supporre che la preferenza fosse dettata dal titolo originario della fonte Comacchiese. Comunque si tratta di diversità tali nelle due recensioni da richiedere due fonti distinte. Date le sommarie indicazioni poi, del Muratori, che di preciso nulla cita per il Prisciano, non è eccessivo supporre che il Muratori si servisse del solo esemplare, di seconda mano, del codice Vaticano.

La prova potrebbe essere derimente se il nostro codice fosse tra quelli che vennero sequestrati al Baruffaldi.

Per il secondo diploma del quale il Muratori non cita alcuna fonte

precisa, tolto una non identificata copia in pergamena che sarebbe a Modena, stà di fatto che il Muratori, in polemica con il Ferro, usò di una copia identica al codice Vaticano (f. 3 rv) che pur concordava con il Ferro nelle comuni varianti alternate di testimoni con nome e testimoni senza.

Concludendo, non è immotivato perciò supporre i due originali dubitativi, storicamente e diplomaticamente. Così, anche per questa via, l'esistenza degli Usi Civici respinta in sede contenutistica, viene a ricevere un ulteriore indebolimento critico esterno.

Antonio Samaritani

NOTE

- (1) DE SIMONE M., *Lineamenti di Diritto Agrario*, Napoli, 1952, p. 177.
- (2) CALASSO F., *Gli Ordinamenti Giuridici Medievali*, Milano, 1949, pp. 225-226.
- (3) FONTANINI G., *Il Dominio temporale della Sede Apostolica sopra la città di Comacchio*, Roma, 1709, pp. 173-178; MURATORI L. A., *Piena Esposizione dei diritti imperiali ed estensi sopra la città di Comacchio*, s.l., 1712, pp. 163-165; o.c. pp. 175-179; o.c. pp. 361-362.
- (4) FERRO G. F., *Istoria dell'antica Città di Comacchio*, Ferrara, 1701, pp. 267-268.
- (5) LÜNIG I. C., *Codex Italiae Diplomaticus*, t. 4, Francofurti et Lipsiae, 1735, coll. 11-12.
- (6) FERRO G. F., *Istoria dell'antica Città di Comacchio*, Ferrara, 1701, p. 269.
- (7) Cfr. per questo stesso anno, il decreto di Federico II contro gli Eretici, Archivio di Stato in Brema, riprodotto in SALVATORELLI L., *L'Italia comunale dagli inizi del sec. XI alla metà del sec. XIV*, vol. 2, Milano, 1940, tavola fuori testo.
- (8) *Arm. XLVIII*, n. 55.
- (9) *Archivio Segreto Vaticano, Arm. XLVIII*, n. 15, f. 2rv.
- (10) Notaio Alberi, 1595.